



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Rimedio al mancato o parziale versamento delle imposte**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Lo scorso 30.8.2024, per moltissimi contribuenti, è stato l'**ultimo giorno** per effettuare i versamenti delle **imposte** derivanti dalle **dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2023**, con la sola applicazione della **maggiorazione** dell'0,40%.

Il versamento effettuato dal **giorno successivo** (31.8.2024) deve considerarsi **tardivo** e, conseguentemente, va **regolarizzato mediante ravvedimento operoso**, al fine di scongiurare la notifica dell'avviso bonario da **liquidazione automatica**.

Si ricorda, infatti, che l'[articolo 37, D.Lgs. 13/2024](#), alla luce della prima applicazione del concordato preventivo biennale, ha previsto, a beneficio dei **soggetti Isa**, nonché dei **contribuenti forfettari e minimi**, la possibilità di effettuare il **versamento del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva entro il **31.7.2024**, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Alternativamente, in forza dell'[articolo 4, D.Lgs. 108/2024](#), il pagamento poteva essere effettuato entro il successivo **30.8.2024** con applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**.

I termini di versamento **prorogati** hanno trovato **applicazione anche**:

- per i **soggetti per i quali opera una causa di esclusione Isa**;
- per i **soggetti partecipanti** a società/enti trasparenti interessati agli Isa, quali soci di società di persone, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari, **nonché per il coniuge dell'azienda coniugale**;
- per i soggetti che hanno **cessato l'attività**, con conseguente chiusura della partita Iva, nel **corso del 2023**.

Laddove il pagamento delle imposte **non sia stato tempestivo o sia stato incompleto**, è opportuno rifarsi ai chiarimenti della [circolare n. 27/E/2013](#) dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, nel caso in cui il contribuente **non abbia versato alcun importo**, né entro il



31.7.2024 né entro il **30.8.2024**, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute, in sede di **ravvedimento** (parziale o meno), ma anche in sede di recupero da parte degli uffici, è la data naturale di scadenza (**termine ordinario**), ossia il **31.7.2024**.

Pertanto, in sede di ravvedimento, oramai **non può più trovare applicazione la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo**. Trova, invece, applicazione **la sanzione del 15%, ridotta a 1/9**, ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), se il ravvedimento si perfeziona entro il prossimo **29.10.2024**, ossia **nei 90 giorni**. **Decorsi i 90 giorni** si applica la sanzione del **30%**, riducibile a **1/8** o a **1/7**, a seconda che il ravvedimento intervenga **entro o oltre il termine di presentazione del modello Redditi 2025**.

Se, invece, risultano dovute **imposte maggiori** rispetto a quelle calcolate e versate nel termine lungo (30.8.2024), il **versamento non è da considerarsi tardivo tout court**, ma semplicemente **insufficiente**. La sanzione deve essere calcolata sulla **differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto** (imposta più maggiorazione). A detta dell'Agenzia delle entrate, “*Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente*”.

In tal caso, il **ravvedimento** va eseguito prendendo come riferimento la data del **30.8.2024**. Quindi, ad esempio, se il contribuente entro il 30.8.2024 ha erroneamente versato a titolo di saldo Ires 2023 **l'importo di 100 euro** (inclusa la maggiorazione dello 0,40%), **in luogo di 400 euro effettivamente dovuti** (inclusa la maggiorazione), il ravvedimento effettuato il **29.9.2024** deve prevedere il versamento **dei seguenti importi**:

- **300 euro di imposta e maggiorazione;**
- **la sanzione del 15% ridotta a 1/10;**
- **gli interessi legali del 2,5% annuo** da calcolare per il **periodo 31.8.2024 – 29.9.2024**.

Si noti che trova ancora applicazione la sanzione nelle misure del 30%/15% e **non nelle nuove misure più favorevoli del 25%/12,50%** modificate dal D.Lgs. 87/2024; ciò in quanto **la riduzione si applica alle violazioni commesse a partire dal scorso 1.9.2024**.